CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 18 giugno 2021, n. 106

Integrazioni della legge sulla programmazione provinciale 1996: valutazione d'impatto generazionale

D'iniziativa **del consigliere Ugo Rossi (Gruppo misto)**

Presentato il **18 giugno 2021**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 18 giugno 2021, n. 106

Integrazioni della legge sulla programmazione provinciale 1996: valutazione d'impatto generazionale

Art. 1
Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)

1. Dopo il numero 2) del comma 2 dell'articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è inserito il seguente:
"2 bis) la valutazione d'impatto intergenerazionale, nei casi previsti dall'articolo 23 bis."

Art. 2
Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge sulla programmazione provinciale 1996

1. Dopo l'articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis
Valutazione d'impatto generazionale dei disegni di legge

1. La Provincia effettua la valutazione d'impatto generazionale, con riferimento ai disegni di legge provinciali, quale strumento per promuovere un giudizio circa l'equità intergenerazionale degli effetti ambientali, sociali o economici indotti da questi provvedimenti.
2. La valutazione relativa ai disegni di legge della Giunta provinciale è effettuata nell'ambito della relazione tecnica prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare. La valutazione è sempre effettuata, in relazione alle materie previste dal comma 3 se l'intervento normativo, per la sua significatività o per il suo impatto sul bilancio provinciale, richiede una valutazione circa i costi di tipo ambientale o sociale o economico, compresi quelli finanziari posti a carico del bilancio provinciale, indotti dal disegno di legge a carico delle generazioni future. La valutazione può essere effettuata, inoltre, in relazione ad altri interventi normativi particolarmente significativi che si pongono obiettivi a lungo termine dal punto di vista ambientale, sociale o economico.
3. La valutazione è sempre effettuata, salvo che la relazione tecnica non ne motivi espressamente la non necessità in relazione ai parametri indicati dal comma 2, con riguardo ai disegni di legge che riguardano le seguenti materie: finanza provinciale, agricoltura e foreste, energia, attività economiche, lavoro, politiche sociali, sanità, istruzione, urbanistica, acque pubbliche, trasporti e tutela dell'ambiente.
4. In relazione ai disegni di legge d'iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta provinciale, la commissione consiliare competente può chiedere alla Giunta provinciale una relazione tecnica con i contenuti previsti dal comma 2.
5. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale può promuovere l'introduzione di specifici contenuti nell'ambito degli accordi di programma previsti dagli articoli 19 e 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)."

Art. 3
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le risorse già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 3 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale).